

Bonus “Ricerca e sviluppo” prorogato fino al 2031

L’art. 1, comma 45, della legge di bilancio 2022 **proroga**, con alcune modifiche in merito alla misura agevolativa, il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, di cui all’art. 1 commi da 198 a 206 della L. 160/2019, ferma restando la disciplina di base dell’agevolazione.

Se per il 2022 vengono mantenuti la stessa misura e lo stesso limite massimo disposto dalla legislazione previgente, la proroga dei benefici oltre il 2022 opera con tempistiche, misure e limiti massimi differenziati a seconda della tipologia di investimenti.

In particolare, il credito per attività di **ricerca e sviluppo** è riconosciuto in misura pari al 20% dei costi (al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti), con un limite massimo di 4 milioni di euro, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, mentre dal periodo d’imposta successivo (2023, per i soggetti “solari”) e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031 è riconosciuto in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni.

Per espressa disposizione normativa, il limite massimo del credito d’imposta deve sempre essere raggugliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

Il credito per attività di **innovazione tecnologica** è riconosciuto in misura pari al 10%, nel limite massimo di 2 milioni, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, mentre dal periodo d’imposta successivo (2024, per i soggetti “solari”) e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025 in misura pari al 5%, nel limite massimo di 2 milioni.

Analoghe misure e periodi di applicazione sono previsti per il credito d'imposta per **design** e ideazione estetica. Pertanto, il credito per attività di design e ideazione estetica è riconosciuto fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 in misura pari al 10%, nel limite massimo di 2 milioni, mentre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (2024, per i soggetti "solari") e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (nuovo comma 203-*quater* dell'art. 1 della L. 160/2019).

Quanto al credito d'imposta per **innovazione digitale 4.0** e transizione ecologica, il credito d'imposta spetta:

- fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al **15%**, con un limite massimo di 2 milioni;
- per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 (quindi 2023, per i soggetti "solari"), in misura pari al **10%**, con un limite massimo di 4 milioni (nuovo comma 203-*quinquies* dell'art. 1 della L. 160/2019);
- dal periodo d'imposta successivo (2024, per i soggetti "solari") e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari **5%**, con un limite massimo annuale di 4 milioni (nuovo comma 203-*sexies* dell'art. 1 della L. 160/2019).

La tabella di seguito riepiloga le misure dell'agevolazione dal 2022 al 2031.

Crediti d'imposta	2022	2023	2024	2025	Dal 2026 al 2031
Ricerca e sviluppo	20%, max 4 milioni	10%, max 5 milioni			

Innovazione tecnologica	10%, max 2 milioni	10%, max 2 milioni	5%, max 2 milioni	5%, max 2 milioni	–
Design e ideazione estetica	10%, max 2 milioni	10%, max 2 milioni	5%, max 2 milioni	5%, max 2 milioni	–
Innovazione tecnologica 4.0 e green	15%, max 2 milioni	10%, max 4 milioni	5%, max 4 milioni	5%, max 4 milioni	–

(MF/ms)